

STATUTO

ASSOCIAZIONE POLITICA "VERONA DOMANI"

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione denominata VERONA DOMANI.

L'associazione è costituita come associazione di promozione politica ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile e nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 7/12/2000, n. 383.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Verona, Via Napoleone I n. 22. L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può istituire sia in Italia che all'estero ulteriori sedi o uffici.

Art. 3 - Scopo

Promuovere ed organizzare eventi di natura politica e non, quali anche eventi culturali, tramite il sostegno economico degli associati e dei terzi beneficiari. In tal senso l'associazione promuoverà la collaborazione con altre associazioni, gruppi, enti, fondazioni e ogni altro movimento al fine del raggiungimento dello scopo.

Nello specifico l'associazione potrà:

- promuove eventi sia di sua iniziativa, che su commissione di terzi, di caratteri culturale/sportivo e di puro svago nonché sostenere ogni forma di volontariato e di beneficenza in ragione degli obiettivi associativi;
- promuove e patrocina riunioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, ed ogni altra forma di attività, di approfondimento ed elaborazione suscettibile di ottenere il raggiungimento dei propri fini;
- conclude accordi nelle forme più opportune, che servano al perseguimento delle sue finalità politiche.

L'associazione potrà accedere a contributi, sovvenzioni di qualsiasi genere previste dalle vigenti normative locali, regionali, nazionali e comunitarie. Infine l'associazione potrà partecipare quale socio di altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

L'associazione, su delibera del Comitato Esecutivo, previa esplicita richiesta di affiliazione, potrà accettare l'adesione quale associato onorario e/o quale "affiliata" di altre associazioni, purché l'associazione richiedente - attraverso formale previsione statutaria - da un lato, si riconosca nei valori e negli ideali di Verona Domani, e, dall'altro, si impegni a coordinare la propria attività con il Comitato Esecutivo di Verona Domani, cui, in ogni caso, spetta l'approvazione preventiva dell'atto costitutivo, dello Statuto e del simbolo dell'associazione richiedente. Tali associazioni affiliate, considerate realtà decentrate di Verona Domani sul territorio, godranno di propria autonomia contabile e finanziaria. Il

Presidente di "Verona Domani" deve essere membro di diritto del Consiglio Direttivo dell'associazione affiliata, potendo poi delegare un altro soggetto a rappresentarlo. Ulteriori condizioni e modalità potranno essere previste dal Comitato Esecutivo.

Art. 4 - Durata

La durata dell'associazione è prorogata a tempo indeterminato.

Art. 5 - Associati

Possono essere associati le persone fisiche o giuridiche che accettando integralmente il presente statuto ed il regolamento interno, qualora fosse adottato, condividano le finalità dell'associazione.

Gli associati si distinguono in:

- associati ordinari sono coloro che, impegnandosi a sostenere lo scopo dell'associazione e a valorizzarne l'attività, presentano domanda di ammissione e versano la quota annuale che viene stabilita annualmente dall'assemblea degli associati; solo questa forma di associazione dà diritto di voto.
- associati sostenitori sono coloro che sostengono lo scopo della associazione e ne valorizzano l'attività, prestano domanda di iscrizione e pagano una quota ridotta (decisa annualmente dall'assemblea), senza diritto di voto.

La qualità di associato si perde per i seguenti motivi:

- per esclusione su delibera del consiglio direttivo qualora il comportamento dell'associato vada contro gli scopi dell'associazione;
- per recesso, consentito a qualsiasi associato ed in qualsiasi momento;
- per mancato pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo, dopo che all'associato sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni.

Le quote associative, così come ogni altro contributo versato a qualunque titolo dagli associati, sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono restituibili. L'impegno degli associati è gratuito e preventivamente autorizzato.

Art. 6 - Associati onorari

Gli associati onorari sono soggetti considerati benemeriti nei confronti dell'associazione o che si distinguono per l'impegno e la valorizzazione degli scopi per l'associazione. Gli associati onorari sono proposti da almeno due membri del Consiglio Direttivo, successivamente vengono votati dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti ed infine presentati all'assemblea dei soci. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal Regolamento dell'associazione.

Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'associazione ed i mezzi finanziari per lo svolgimento dell'attività sono i seguenti:

- donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- fondi di riserva rappresentati dall'eccedenza di bilancio;
- quote associative;
- contributi pubblici;
- proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo.

Art. 8 - Esercizio sociale e Rendiconto Economico e Finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio direttivo provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 giugno. L'eventuale avanzo di gestione, fatte salve eventuali altre destinazioni obbligatorie per legge, dovrà essere interamente destinato alla realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 9 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Presidente Onorario;
- Il Collegio dei Probiviri

Art. 10- Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua associativa. Ciascun associato può delegare la propria partecipazione all'assemblea ad altro associato, con delega scritta e fotocopia documento di identità in corso di validità; ogni associato presente in assemblea può essere portatore fino ad un massimo di 5 deleghe di altri associati. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal consiglio direttivo entro il 30 giugno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- Per decisione del consiglio direttivo;
- Su richiesta indirizzata, al Presidente del consiglio direttivo, di almeno un terzo degli associati.

L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione nella sede dell'associazione dell'avviso di convocazione - contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione - almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Ogni associato ha diritto ad un voto in assemblea.

E' di competenza dell' assemblea ordinaria:

- l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, del bilancio preventivo, della relazione al rendiconto economico-finanziario del consiglio direttivo nonché della destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione, e fissare le quote associative;
- elegge a maggioranza dei presenti il Presidente che ha la rappresentanza dell'associazione di fronte agli associati ed in giudizio;
- su proposta del Presidente elegge il Presidente Onorario a maggioranza dei presenti; stabilisce a maggioranza dei presenti la nomina e il numero dei componenti del Comitato esecutivo;
- stabilisce a maggioranza dei presenti la nomina ed il numero dei componenti del consiglio direttivo;
- l'approvazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- la nomina componenti il collegio dei probiviri.

E' di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo. In sua mancanza dal vice Presidente e in ultima istanza l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea e il diritto ad intervenire. Delle riunioni dell'assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario. L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera a maggioranza dei presenti. L'assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione sugli argomenti di competenza l'assemblea straordinaria potrà deliberare validamente con la maggioranza di almeno il 50% degli iscritti in regola con il versamento della quota annuale.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti o astenuti dal voto.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'associazione e gestisce il suo patrimonio. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo venti membri nominati dall'assemblea degli associati. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il consiglio nomina uno o più vice presidenti (tra cui deve essere nominato il Vice Presidente Vicario). Il vice presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa e nell'ipotesi in cui il direttivo

debba affrontare questioni, mozioni o delibere in cui il Presidente si trovi coinvolto o in conflitto di interesse.

Il consiglio direttivo può nominare nel proprio seno un consigliere segretario ed un consigliere tesoriere. Il segretario ha il compito di redigere i verbali del consiglio e potrà svolgere le mansioni che gli verranno espressamente delegate dal consiglio. Il tesoriere ha il compito di tenere la contabilità dell'associazione e potrà svolgere tutte le mansioni a tale compito connesse alla gestione diretta delle risorse finanziarie dell'associazione nonché altre mansioni così come meglio potranno essere individuate nella delega del consiglio. Il consiglio direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può compiere ogni atto necessario alla vita dell'associazione ad eccezione di quelli espressamente riservati per statuto all'assemblea dei soci ed ad altri organi dell'associazione.

In particolare, ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre lo schema di bilancio preventivo e lo schema di rendiconto economico-finanziario su proposta del tesoriere;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi associati;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra gli associati;
- nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- deliberare su eventuali mozioni di sfiducia nei confronti di singoli componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente. La mozione di sfiducia deve essere presentata in forma scritta al Presidente (o al Vice Presidente Vicario qualora riguardi il Presidente), essere adeguatamente motivata e sottoscritta da almeno cinque membri del Consiglio direttivo; Il Presidente o il Vice Presidente che riceve la mozione di sfiducia deve convocare il Consiglio direttivo entro tre giorni dalla data di ricezione. La mozione si intende accolta con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio direttivo. In mancanza del raggiungimento del quorum dei due terzi, la mozione potrà essere sottoposta ad assemblea dei soci su richiesta di almeno sette membri del Consiglio Direttivo, ove sarà sufficiente il voto favorevole di almeno la metà dei presenti. In ogni caso l'accoglimento della mozione comporta l'immediata decadenza dalla carica;
- deliberare sull'adesione e/o sull'esclusione, su proposta motivata, delle associazioni affiliate (qualora non sia costituito il Comitato di presidenza);
- Il consiglio direttivo potrà stilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'associazione, anche attraverso la costituzione di sezioni locali (purché disciplinate da apposito regolamento). Lo stesso potrà inoltre delegare alcune sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine allo schema di bilancio preventivo e allo schema di rendiconto economico-finanziario

nonché all'ammontare della quota associativa. Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con comunicazione scritta, anche attraverso semplice messaggio sul cellulare, inviata almeno sette giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per telegramma, fax o e-mail almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il consiglio direttivo si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Il consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal vice Presidente.

Delibera a maggioranza dei presenti per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Qualora venisse a mancare uno o più membri del consiglio direttivo, gli altri integreranno il consiglio per cooptazione. I membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del consiglio che li ha cooptati. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il comitato decadrà e l'assemblea dovrà provvedere alla nuova elezione. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio per lo svolgimento del loro mandato, salvo il rimborso alle spese eventualmente sostenute e preventivamente autorizzate.

Art. 12 - Comitato Esecutivo

Ad affiancamento del Presidente viene nominato un Comitato Esecutivo con funzioni consultive e gestionali, composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri oltre al presidente, che ne è membro di diritto e lo presiede. Ne fa parte di diritto anche il Presidente Onorario. Gli altri componenti sono proposti dal Presidente all'Assemblea degli Associati che li ratifica con voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti. Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, anche a mezzo messaggio sul cellulare o email, con preavviso ordinario di almeno 2 giorni. Le cui adunanze spontanee e sono valide in ogni caso purché con la presenza di almeno la maggioranza semplice dei componenti. Il Comitato Esecutivo decide a maggioranza dei presenti. Stabilisce la linea politico-programmatica dell'Associazione in particolare in occasione della presentazione di liste ad elezioni amministrative e politiche, coadiuva il Consiglio Direttivo in ogni materia ed indirizzo dell'associazione, fatte salve le competenze riservate per legge all'assemblea dei soci ed in particolare sono espressamente escluse la fissazione della quota di adesione sociale, l'approvazione del bilancio e del rendiconto, la sfiducia del Presidente o ad altro componente del Direttivo, la convocazione dell'assemblea dei soci, l'accettazione e l'esclusione dei soci. Il Comitato Esecutivo inoltre può nominare e delegare uno o più coordinatori per specifici temi e/o compiti, nonché scegliere al proprio interno un Segretario che ne rediga i verbali. La durata del Comitato esecutivo è tre anni.

Art. 13 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del consiglio direttivo e del Comitato Esecutivo. Il Presidente dell'Associazione dirige l'associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dall'Assemblea degli associati; ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; sovraintendere ed essere organo di impulso dell'intera gestione dell'Associazione; convocare e presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo; convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo; presiedere

l'Assemblea dei soci; dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; mantenere le relazioni con enti, istituzioni, imprese, pubbliche e private, ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione; sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali e alla tutela dell'andamento etico-morale ed economico dell'Associazione; curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea, del comitato esecutivo e del consiglio direttivo. Il Presidente potrà assumersi decreti d'urgenza da ratificarsi da parte del comitato esecutivo. Il Presidente, così come gli altri membri del consiglio direttivo e del comitato esecutivo, resta in carica tre anni.

Art. 14 - Il Presidente Onorario

Il Presidente in occasione del rinnovo degli organi sociali può proporre la nomina e l'elezione di un Presidente Onorario che dura in carica tre anni e partecipa al Comitato Esecutivo e al Consiglio Direttivo.

Il Presidente Onorario può essere delegato dal Presidente a partecipare a riunioni, assemblee o conferenze stampa.

Art. 15 - Il Collegio dei probiviri

L'assemblea potrà nominare altresì da due a massimo tre probiviri, che potranno essere scelti anche tra non associati, cui dovrà esser affidata ogni controversia dovesse nascere tra gli associati o tra questi e l'associazione. In caso di mancata conciliazione, i probiviri hanno funzione di collegio arbitrale e decideranno la controversia sulla base delle domande delle parti. I probiviri se nominati dall'assemblea durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 16 - Sezioni Locali

Il Consiglio Direttivo di Verona Domani, allo scopo di rendere più efficace e funzionale l'attività dell'Associazione per il perseguimento degli scopi e delle finalità statutarie, promuove la costituzione di Sezioni periferiche autonome, coordinandone l'attività.

A loro volta, le suddette Sezioni perseguono, nel proprio territorio di riferimento, le finalità politico culturali di Verona Domani, condividendone lo statuto e le linee programmatiche. Tali Sezioni assumeranno il nome " (nome Comune) - Domani". Ciascun componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione può richiedere la costituzione di una Sezione locale. La Sezione si intende costituita con il voto favorevole di due terzi del Consiglio Direttivo.

Nel valutare la costituzione di nuove Sezioni, il Consiglio Direttivo tiene conto delle diverse realtà locali per un intervento efficace sul territorio.

Al fine di garantire il rispetto delle finalità statutarie e dell'indirizzo dell'Associazione Verona Domani, Coordinatore e Coordinamento locali sono nominati dal Consiglio Direttivo di Verona Domani.

Il Coordinatore locale ha la rappresentanza della Sezione, convoca (almeno una volta all'anno) e presiede il Coordinamento locale. Inoltre relaziona, con cadenza annuale, sull'attività della Sezione in seno al Consiglio Direttivo.

Il Coordinamento, composto, oltre che dal Coordinatore, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, è responsabile del corretto funzionamento della Sezione, del

perseguimento degli scopi statutari e dell'applicazione delle linee-guida indicate dal Verona Domani, avuto riguardo al territorio di riferimento.

Il Coordinamento delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Coordinatore locale.

In caso di gravi difformità nell'attività di una Sezione, rispetto alle linee dell'Associazione Verona Domani, il Consiglio Direttivo di quest'ultima, invita la Sezione stessa a uniformarsi alle linee programmatiche e operative decise dall'Associazione. La proposta di scioglimento della Sezione è presentata dal Presidente di Verona Domani, o, in alternativa, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo e si considera approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

In casi urgenti il Presidente di Verona Domani può sospendere temporaneamente l'attività della sezione, convocando al più presto il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dar diritto a emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'Associazione, debitamente documentate e previamente autorizzate dal Presidente di Verona Domani.

L'organizzazione di iniziative politico-culturali ad opera della Sezione, deve ottenere il placet, anche orale, del Presidente di Verona Domani. Per la gestione degli aspetti economico – contabili e amministrativi, la Sezione si avvale delle strutture dell'Associazione Verona Domani.

Art. 17 - Scioglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea degli associati seduta straordinaria. La destinazione dell'eventuale saldo attivo di liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dimesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure ai fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Clausole finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.